

Federazione Italiana Giuoco Calcio

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815 Indirizzo internet: lazio.lnd.it E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020 Comunicato Ufficiale N°223 del 7/01/2020 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 dicembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO

ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANLUCA MONTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDPOL CINECITTA BETTINI SRL, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL S.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZ. 10 DEL C. U. N. 1 SGS STAGIONE 19/20 DEL 2LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDPOL CINECITTA BETTINI SRL, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.186 del 6/12/2019

Il presente procedimento disciplinare trae origine da una comunicazione del Coordinatore Regionale LND Lazio SGS del 10/7/2019, con la quale si denunciava che nel mese di giugno 2019 la Ssd Pol. Cinecittà Bettini Srl, aveva organizzato, presso la propria struttura, raduni di giovani calciatori (c.d. Open day) senza aver inviato alcuna comunicazione agli Organi competenti, cosi, come invece, previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 2/7/2019. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti documenti di particolare valenza probatoria ed in particolare:

- Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 2/7/2019;
- Fogli di censimento della Ssd Pol Cinecittà Bettini srl;

N. 4 manifesti relativi al raduno organizzato nel mese di giugno dalla Ssd Pol Cinecittà Bettini srl. Dalla complessiva attività istruttoria e dall'esame degli atti suindicati, emergeva che la Ssd Pol Cinecittà Bettini srl aveva organizzato, nel mese di giugno 2019, un raduno di giovani calciatori, senza aver provveduto a dare formale comunicazione al Coordinamento del SGS, territorialmente competente.

Per tale motivo, la Procura deferiva, a questo Tribunale Federale Territoriale, il Presidente della Ssd Pol Cinecittà Bettini srl, Sig. Monti Gianluca, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS.

Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 5/12/2019 era presente per la Procura l'avv. Bevivino, e per i deferiti il Sig. Gianluca Monti.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, chiedeva l'applicazione delle sequenti sanzioni:

per il Presidente della Ssd Pol Cinecittà Bettini srl, Sig. Monti Gianluca, l'inibizione per mesi 3, mentre per la Ssd Pol Cinecittà Bettini srl, l'ammenda di euro 300,00 a titolo di responsabilità diretta.

Il Presidente della predetta Società affermava, "in primis" di non essere a conoscenza che l'organizzazione di raduni di giovani calciatori (c.d. Open day) dovesse essere preceduta da una espressa comunicazione al Coordinamento del SGS, territorialmente competente ed "in secundis" che comunque il raduno non era stato, neppure, effettuato.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, ma ritiene di ridurre, sia pur lievemente, le sanzioni richieste dalla Procura per parametrarle all'effettivo svolgersi dei fatti e pertanto

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare al sig. Monti Gianluca l'inibizione per giorni 45 (quarantacinque) ed alla società SSDPOL Cinecittà Bettini l'ammenda di Euro 200,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 12 dicembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

38) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACADEMY SM FERENTINO (già A.S.D. POLISPORTIVA SUPINO) PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.198 del 13/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti dell'attività d'indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "condotta del sig. Domenico Piroli, il quale svolgerebbe in favore della società Polisportiva Supino, attività di allenatore della squadra partecipante al campionato di Serie C2 Calcio a 5, privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico".

La Procura, a seguito della segnalazione dell'A.I.A.C. Sezione Lazio del 22/10/2018, in cui riportava che il sig. Domenico Piroli, tesserato come dirigente per la società all'epoca dei fatti denominata Polisportiva Supino, svolgeva in effetti la funzione di allenatore senza averne il titolo prescritto, iniziava le opportune indagini.

Accertava la Procura che, in effetti, nelle distinte di gara del 10 novembre 2018 contro la società Frassati Anagni, dell'8 dicembre 2018 contro lo Sporting Club Palestrina e del 19 gennaio 2019 contro la società Ardea, il sig. Domenico Piroli, tesserato come dirigente, veniva inserito in tali distinte come allenatore, senza essere in possesso del relativo patentino, violando in tal modo quanto previsto dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e dell'art. 23 delle N.O.I.F. e per non aver osservato il contenuto del C.U. n.1, punto 4, lettera C della L.N.D..

Il predetto tesserato, unitamente al presidente della società Polisportiva Supino (ora Academy SM Ferentino), venivano ascoltati in Procura ammettendo quanto sopra riportato, il Presidente Massimo Morgia, riconosceva l'errore, assumendo la sua buona fede nella vicenda.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti e l'istanza di adesione dei predetti tesserati al rito ex art. 32 sexies del C.G.S., e ritenuto che la società Polisportiva Supino (ora Academy SM Ferentino) non ha svolto, nei termini concessi, attività difensive, ha ritenuto la Procura di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale solamente la società ASD Polisportiva Supino (ora ASD Academy SM Ferentino), per rispondere della violazione dell'ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva.

All'udienza del 12.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità della società deferita e che, per l'effetto, la A.S.D. Academy SM Ferentino (già A.S.D. Polisportiva Supino) fosse sanzionata con l'ammenda di € 400,00.

Questo Tribunale Federale osserva che risulta chiaramente come il sig. Domenico Piroli abbia svolto attività di allenatore di fatto della squadra della società Supino partecipante al campionato di Serie C/2 Calcio a 5, senza essere iscritto ad alcun albo o nei ruoli del settore tecnico.

Tuttavia, tale evenienza fattuale non integra alcuna violazione regolamentare.

A ben vedere, infatti, il C.U n. 1 del 1.7.18 della LND, al punto 14, lettera C prescrive che "Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici", escludendo, quindi, le squadre che partecipano al Campionato di C2.

Peraltro, analoga esclusione è contenuta nell'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico, che non prescrive la necessità di allenatore abilitato per le squadre di C2 Calcio a Cinque.

Non è, dunque, configurabile alcun illecito disciplinare in capo alla società .S.D. Academy SM Ferentino (già A.S.D. Polisportiva Supino) a titolo di responsabilità diretta né oggettiva per le condotte tenute dai sigg. Massimo Morgia e Domenico Piroli.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere da ogni addebito la società A.S.D. Academy SM Ferentino (già A.S.D. Polisportiva Supino) Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE F.to Livio Zaccagnini 39) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO CICCARIELLO, PRESIDENTE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. GAETA (già A.S.D. MISTRAL CITTA DI GAETA), PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 2, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, ALL'ART. 8.7 DEL C.U. N. 1 DEL 2/07/2018, ALL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO DEL SGS E ALL'ART. 63 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DEI DIRIGENTI DELLA PREDETTA SOCIETÀ, SIG. MARCO BERNISI E SIG. UGO TURRINI PER LE MEDESIME VIOLAZIONI REGOLAMENTARI DI CUI SOPRA ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GAETA (già A.S.D. MISTRAL CITTA DI GAETA), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.198 del 13/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Accertamenti in merito alla comunicazione e-mail ricevuta dal presidente della A.S.D. Vigor Gaeta, sig.ra Anna Maria Formato, inerente l'organizzazione di un incontro amichevole, presumibilmente non autorizzato, svoltosi in data 10 maggio 2018 tra la squadra Juniores della società Mistral Città di Gaeta e gli allievi della società Cassio Club, presso il campo A. Riciniello di Gaeta".

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto la Procura ha espletato vari atti di indagine, tra cui assumono particolare rilevanza dimostrativa:

- Il verbale di audizione del 19 aprile 2019 della sig.ra Anna Maria Formato, tesserata F.I.G.C. in qualità di presidente della A.S.D. Vigor Gaeta;
- Il verbale di audizione del 29 aprile 2019 del sig. Paolo Ciccariello, tesserato F.I.G.C. in qualità di presidente della società A.S.D. Mistral Città di Gaeta, ora A.S.D. Gaeta;
- verbali di audizione dei dirigenti Ugo Turrini, Marco Bernisi e Maurizio Montagna, tutti tesserati F.I.G.C. per la società A.S.D. Gaeta;
- verbale di audizione del 6 maggio 2019 del sig. Antonio Forcina, tesserato F.I.G.C. in qualità di presidente della società Cassio Club;
- relazione del Collaboratore della Procura Federale.

La Procura ha accertato, a seguito delle opportune indagini, che in data 10 maggio 2018, si è effettivamente svolto presso il campo "A. Riciniello" di Gaeta, un incontro di calcio tra la squadra Juniores della società Mistral Città di Gaeta e la squadra allievi della società Cassio Club, senza che lo stesso fosse ritualmente autorizzato.

Ritenuto dalla Procura, in tale circostanza, che il presidente della società deferita, sig. Paolo Ciccariello, abbia disatteso il contenuto delle norme regolamentari indicate in premessa, per aver organizzato e comunque consentito la partecipazione della squadra Juniores all'incontro amichevole in argomento, diretto da arbitri non appartenenti all'AIA, in data 10 maggio 2018, senza aver preventivamente informato il Comitato Regionale e la Delegazione territorialmente competente.

Per gli stessi motivi, i dirigenti Marco Bernisi ed Ugo Turrini, con il loro comportamento hanno violato le norme regolamentari addebitate al presidente della società.

Il presidente della società Cassio Club, sig. Antonio Forcina, responsabile delle stesse violazioni in questione, si è avvalso in proprio e in qualità di presidente della società che rappresenta, di quanto previsto dall'art. 126 del C.G.S..

La Procura, ha altresì rilevato che il tecnico della società Cassio Club, sig. Alessandro Parisio, avendo consentito l'effettuazione dell'incontro senza arbitri appartenenti alla A.I.A., abbia violato le stesse norme in argomento e che, tra l'altro, convocato in Procura non si è presentato, senza nemmeno fornire alcuna giustificazione.

Segnala per questo la Procura che non è stato possibile quindi instaurare con il tecnico un contradditorio, atteso che la prima notifica, a mezzo raccomandata A/R è tornata indietro con la dicitura "sconosciuto all'indirizzo", ed anche la seconda raccomandata A/R, inviata all'indirizzo risultante dal certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Formia, è tornata indietro con la

dicitura "indirizzo insufficiente" e pertanto con atto autonomo la Procura ne ha disposto l'archiviazione.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificate;

considerato che gli altri soggetti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né hanno chiesto di essere ascoltati e che pertanto non si sono riscontrati nuovi elementi per superare le ipotesi di responsabilità disciplinare a carico degli stessi;

tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il sig. Paolo Ciccariello, presidente della società A.S.D. Gaeta (già A.S.D. Mistral Città di Gaeta ed i dirigenti della stessa società, sigg. Marco Bernisi ed Ugo Turrini, per le violazioni regolamentari di cui all'oggetto a loro ascrivibili nonché la società A.S.D. Gaeta (già A.S.D. Mistral Città di Gaeta), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S..

All'udienza del 12.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, i sigg. Paolo Cicariello, Marco Bernisi e Ugo Turrini fossero sanzionati con 6 mesi di inibizione ciascuno e la società ASD Gaeta con l'ammenda di € 1.200,00.

Giungevano quindi i sigg. Bernisi e Turrini nonché il sig. Antonio Di Biagio, vice presidente della società, ai quali venivano ripetute le richieste dell'Organo requirente, presente in aula.

Il sig. Di Biagio deduceva che la società non era a conoscenza del fatto che per disputare l'amichevole servisse l'autorizzazione del Comitato Regionale e che aveva ottenuto quella del Comune di Gaeta, aggiungendo che l'allenatore Bernisi nulla sapeva dell'organizzazione dell'evento ma che era stato mandato in rappresentanza della società. Chiedeva quindi l'irrogazione del minimo edittale.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, si rileva che l'aver disputato una gara amichevole senza le prescritte autorizzazione e in assenza di arbitri AIA costituisce una grave violazione disciplinare.

Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all'effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati dal Tribunale.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, sanzionandoli nei seguenti modi:

- Ciccariello Paolo, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Gaeta (già A.S.D. Mistral Città di Gaeta), inibizione per mesi 4;
- Bernisi Marco, Dirigente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Gaeta (già A.S.D. Mistral Città di Gaeta), inibizione per mesi 4;
- Turrini Ugo, Dirigente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Gaeta (già A.S.D. Mistral Città di Gaeta), inibizione per mesi 4;
- A.S.D. Gaeta (qià A.S.D. Mistral Città di Gaeta), ammenda di Euro 800,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE F.to Livio Zaccagnini

40) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DOMENICO CAPOTOSTO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS FONDI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 32, COMMA 2 DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS FONDI, PER LE STESSE VIOLAZIONI DELLE NORME SOPRACITATE ED ESATTAMENTE: ABAZ PEZA, MANUEL MEKA, ANDREA GIARDINO, ALESSANDRO PAPARELLO, GIUSEPPE DI FAZIO, ANDREA LO BORGO, PIERFRANCESCO SORRENTINO, MATTEO LIKA, GIOVANNI DI BIASIO, GABRIELE HARIZAJ, CARLO ZENOBIO, TIZIANO PALUDI, ANTONIO DE CAROLIS, BRUNO PANARIELLO E MANUEL DI TROCCHIO, OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS FONDI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.198 del 13/12/2019

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti della attività di indagine nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "condotta della società Vis Fondi che parteciperebbe al Campionato Under 15 C5 con diversi giocatori in posizione irregolare".

Tutto nasce dalla decisione del Giudice Sportivo, in relazione alla gara Under 15 C5 Vis Fondi – Meeting Club del 24 marzo 2019, in cui il G.S., oltre ad assegnare la vittoria alla squadra del Meeting Club, rilevava che il calciatore della società Vis Fondi ammonito nel corso dell'incontro, Abaz Peza, non risultava tesserato con la predetta società.

Conseguentemente, con segnalazione del 3 aprile 2019, il C. R. Lazio informava la Procura che la società Vis Fondi aveva solo 5 calciatori regolarmente tesserati, utilizzabili nella categoria Under 15.

Dai controlli effettuati dalla Procura e dalle distinte esaminate, è emerso che nelle gare della società Vis Fondi, contro il Meeting Club del 24 marzo 2019, contro il Ciampino Anni Nuovi del 10 marzo 2019, contro l'Albano Calcio a 5 del 17 febbraio 2019 e contro l'Accademia Sport del 10 febbraio 2019, venivano utilizzati, in posizione irregolare, in quanto non tesserati i calciatori indicati in premessa nelle gare di cui sopra.

La Procura, in merito a quanto sopra, a seguito della attività di indagine compiuta e dagli atti esaminati, ha rilevato i comportamenti posti in essere:

dal sig. Domenico Capotosto, presidente e legale rappresentante della società Vis Fondi, per le violazioni delle norme regolamentari riportate in oggetto, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori indicati in epigrafe, e per non aver fatto sottoporre i predetti agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e di farli dotare di specifica copertura assicurativa:

dai sigg. Oscar Macaro e Luigino Lepore, dirigenti accompagnatori della società Vis Fondi, per aver sottoscritto le distinte di gara in cui attestavano, falsamente, la regolarità di partecipazione dei calciatori in quanto non tesserati;

dai calciatori che hanno partecipato illegittimamente alle gare sopracitate, in quanto non tesserati con la società Vis Fondi.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, inviata ai predetti soggetti in data 6 agosto 2019, a cui è stato dato parziale riscontro;

tenuto conto che i dirigenti in questione hanno richiesto l'applicazione della sanzione del patteggiamento, ai sensi dell'art. 126 del C.G.S. e che, la Procura Generale dello Sport in data 26 settembre 2019 ha condiviso l'intenzione della Procura Federale di concedere il proprio assenso all'applicazione di tale sanzione;

alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Vis Fondi, sig. Domenico Capotosto, per le violazioni delle norme regolamentari di cui all'oggetto ed i calciatori appresso indicati con il numero delle gare a cui hanno partecipato illegittimamente, Manuel Meka, Andrea

Giardino e Alessandro Paparello (tutti per 4 gare), Abaz Peza, Andrea Lo Borgo e Tiziano Paludi (tutti per 3 gare), Giuseppe Di Fazio, Pierfrancesco Sorrentino, Matteo Lika, Giovanni Di Biasio, Gabriele Harizaj e Carlo Zenobio (tutti per 2 gare), Antonio De Carolis, Bruno Panariello e Manuel Di Trocchio (tutti per 1 gara) nonché la società A.S.D. Vis Fondi, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S..

All'udienza del 12.12.2019 era presente la Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto fossero irrogate le seguenti sanzioni:

- Società A.S.D. Vis Fondi, n°4 punti di penalizzazione ed Euro 600,00 di ammenda;
- Capotosto Domenico, Presidente della Società A.S.D. Vis Fondi, giorni 120 di inibizione;
- Peza Abaz, calciatore, n°4 giornate di squalifica;
- Meka Manuel, calciatore, n°4 giornate di squalifica;
- Giardino Andrea, calciatore, n°4 giornate di squalifica;
- Paparello Alessandro, calciatore, n°4 giornate di squalifica;
- Lo Borgo Andrea, calciatore, n°3 giornate di squalifica;
- Paludi Tiziano, calciatore, n°3 giornate di squalifica;
- Di Fazio Giuseppe, calciatore, n°2 giornate di squalifica;
- Sorrentino Pierfrancesco, calciatore, n°2 giornate di squalifica;
- Lika Matteo, calciatore, n°2 giornate di squalifica;
- Di Biasio Giovanni, calciatore, n°2 giornate di squalifica;
- Harizaj Gabriele, calciatore, nº2 giornate di squalifica;
- De Carolis Antonio, calciatore, n°1 giornata di squalifica;
- Panariello Bruno, calciatore, n°1 giornata di squalifica;
- Di Trocchio Manuel, calciatore, n°1 giornata di squalifica;

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alle condotte tenute dai deferiti e al loro disvalore, in base all'accertato svolgersi dei fatti e tenuto conto delle presenze in campo dei singoli calciatori deferiti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, per gli effetti, di comminare le seguenti sanzioni:

- Società A.S.D. Vis Fondi, n°4 punti di penalizzazione ed Euro 600,00 di ammenda;
- Capotosto Domenico, Presidente della Società A.S.D. Vis Fondi, giorni 120 di inibizione;
- Peza Abaz, calciatore, n°4 giornate di squalifica;
- Meka Manuel, calciatore, n°4 giornate di squalifica;
- Giardino Andrea, calciatore, n°4 giornate di squalifica;
- Paparello Alessandro, calciatore, n°4 giornate di squalifica;
- Lo Borgo Andrea, calciatore, n°3 giornate di squalifica;
- Paludi Tiziano, calciatore, n°3 giornate di squalifica;
- Di Fazio Giuseppe, calciatore, n°2 giornate di squalifica;
- Sorrentino Pierfrancesco, calciatore, n°2 giornate di squalifica;
- Lika Matteo, calciatore, n°2 giornate di squalifica;
- Di Biasio Giovanni, calciatore, n°2 giornate di squalifica;
- Harizaj Gabriele, calciatore, n°2 giornate di squalifica;
- De Carolis Antonio, calciatore, nº1 giornata di squalifica;

- Panariello Bruno, calciatore, n°1 giornata di squalifica; Di Trocchio Manuel, calciatore, n°1 giornata di squalifica; Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE F.to Livio Zaccagnini

> IL PRESIDENTE F.to Francesco Esposito

Pubblicato in Roma il 7 gennaio 2020

IL SEGRETARIO Claudio Galieti

IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli